REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO

DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43 R.G. dell'anno 2018

TRA

[redacted] elettivamente domiciliato in VIA [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.

- ATTORE

E

[redacted] elettivamente domiciliata presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Civitavecchia rappresentata e difesa dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.

- CONVENUTA

OGGETTO: donazione

CONCLUSIONI

<u>Per l'attore:</u>

*"**Nel merito:***

1) dichiarare nulla per mancanza della forma ad substantiam prescritta dagli artt. 782 c.c. e degli artt.47 e 48 della Legge notarile la donazione di denaro di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) effettuata in data 23 giugno 2010 dal dott. [redacted] *in favore della Signora* [redacted] *con bonifico disposto dall'Agenzia di Roma,* [redacted] *della* [redacted] *S.p.A., al conto corrente con* [redacted] *tenuto dalla convenuta presso l'Agenzia di Roma,* [redacted] *con ogni effetto di legge;*

Firmato Da: VIGORITO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56bcda5e778c4257e6463703375467b7

2) dichiarare nulla per mancanza della forma ad substantiam prescritta dagli artt. 782 c.c. e degli artt.47 e 48 della Legge notarile la donazione di denaro di Euro 200.000,00 effettuata in data 30 giugno 2010 dal dott. [redacted] in favore della Signora [redacted] con bonifico disposto dall'Agenzia di Roma [redacted] S.p.A. al conto corrente con [redacted] tenuto dalla convenuta presso l'Agenzia di Roma, [redacted] con ogni effetto di legge;

3) condannare la Signora [redacted] a restituire al dott. [redacted] la somma omnicomprensiva di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre interessi legali quanto ad Euro 200.000,00 dal 23 giugno 2010 e quanto ad Euro 200.000,00 dal 30 giugno 2010, rispettivo dì di ciascun versamento;

4) Condannare la Signora [redacted] a restituire al dott. [redacted] i seguenti beni di proprietà dell'attore:

-Scrivania dell'inizio del 1900 in stile Rinascimento;

-Libreria dell'inizio del 1900 in stile Rinascimento con sportelli, lunga circa m.2 e alta m.1,80;

-Cristalliera del 1940/1950 con vetrine scorrevoli in stile modernista;

-Comò del 1800, con piano d'appoggio in marmo;

-Madia sarda del 1800;

-Etagère;

-Servizio posate d'argento;

-Servizio da thè da dodici a fiori, marca Rosenthal;

-Servizio di piatti da dodici con decoro rosso;

5) Ordinare ai sensi dell'art.89 c.p.c. la cancellazione dagli atti del giudizio delle seguenti frasi: "in preda ai fumi dell'alcool" dalla Comparsa di costituzione avversaria pagina 8, riga 1, "beveva tanto, la aggrediva verbalmente e fisicamente," dalla seconda memoria 183 parte convenuta, pagina 4, riga 8, "forza di botte…la costringeva a non volerlo più frequentare", dalla seconda memoria 183 parte convenuta, pagina 4, riga 11, "mostrava sul suo viso e corpo i segni dei colpi con cui l'attore aggrediva la convenuta" dalla seconda memoria 183 parte convenuta, pagina 5, riga 2;

6) Condannare ai sensi dell'art.89 c.p.c. la [redacted] a pagare al dott. [redacted] a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) o quella diversa che il Tribunale riterrà equa e di giustizia. Con vittoria di spese di lite oltre I.V.A. e C.A.

In via istruttoria

Per mero scrupolo difensivo, qualora il Tribunale non ritenga sufficienti ai fini dell'accoglimento delle domande di parte attrice le prove già acquisite al giudizio, questa difesa insiste affinché il

Firmato Da: VIGORITO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56bcda5e778c4257e6463703375467b7

Giudice voglia ordinare ex art.210 c.p.c. alla [redacted] S.p.A. e [redacted] in persona dei rispettivi l.r.p.t., di depositare tutta la documentazione comprovante: 1) il bonifico di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), con causale "regalia", disposto in data 23 giugno 2010 dal dott. [redacted] in favore della Signora [redacted] dal conto n.232080-4, tenuto dall'attore presso l'Agenzia di Roma, [redacted] della [redacted] S.p.A. al conto, con [redacted] tenuto dalla convenuta presso l'Agenzia di Roma, [redacted] della [redacted] e 2) il bonifico di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), con causale "regalia", disposto in data 30 giugno 2010 dal dott. [redacted] in favore della Signora [redacted] dal conto n.232080-4, tenuto dall'attore presso l'Agenzia di Roma, [redacted] S.p.A. al conto, con [redacted] tenuto dalla convenuta presso l'Agenzia di Roma, P [redacted] p.

Con vittoria di spese"

Per la convenuta:

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

1)-dichiarare l'improcedibilità della presente azione giudiziaria per mancata mediazione obbligatoria ex lege n.98 del 9 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013, entrata in vigore il 20 settembre 2013 che aggiorna la Mediazione civile di cui al D.Lgs.28/2010), in quanto la notifica alla convenuta [redacted] della citazione introducente la presente causa è avvenuta in data 4 ottobre 2013 e doveva esserne assoggettata.

2 - ammettere le prove tutte già richieste con memorie n. 2 e n. 3 ex art.183 VI comma c.p.c.

3 -in via principale e nel merito, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e prescritta ogni azione dallo stesso presentata per decorrenza dei termini della compravendita mobiliare

4-condannare parte attrice ex art.96 c.p.c. avendo agito con responsabilità aggravata , conoscendo la realtà dei fatti.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 12/09/2013, ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio [redacted] per ottenere la dichiarazione di nullità della donazione di due bonifici bancari di euro 200.000,00 ciascuno per la mancanza di forma scritta nonché la condanna alla restituzione da parte della [redacted] al [redacted] di euro 400.000,00 e di determinati mobili di arredamento, come descritti nel proprio atto introduttivo.

Firmato Da: VIGORITO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56bcda5e778c4257e6463703375467b7

La convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2013 in cui eccepiva preliminarmente la improcedibilità della presente azione giudiziaria per mancata mediazione obbligatoria. Nel merito poi, la convenuta sosteneva che i bonifici versatile dal [redacted] erano stati effettuati per l'acquisto di un preziosissimo oggetto d'oro di valore storico e affettivo di proprietà della famiglia [redacted] (regalatole dallo zio materno, di nome [redacted] [redacted] ed i mobili d'arredo erano stati donati dal [redacted] alla [redacted] solo perché lo stesso non sapeva come liberarsene.

Il Giudice con ordinanza del 20 gennaio 2014 respingeva l'istanza di mediazione obbligatoria della convenuta e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183, co.VI, c.p.c.

Disposte ed espletate le prove orali all'udienza del 25 novembre 2020 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente deve essere esaminata la questione, sollevata dalla parte convenuta, della assunta improcedibilità della domanda attrice per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

L'eccezione è infondata in quanto, indipendentemente dalla qualificazione del negozio come donazione, secondo quanto sostenuto dalla parte attrice, o come compravendita, secondo quanto sostenuto dalla parte convenuta, la causa non verte in materia di diritti reali, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, ma concerne l'assunta nullità del contratto stipulato pacificamente tra le parti. Si tratta, pertanto, di controversia che riguarda un rapporto obbligatorio, estranea al novero delle materie soggette al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 co. 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010 ed in ogni caso di un negozio che non comporta la costituzione di diritti reali in quanto la donazione avrebbe ad oggetto denaro mentre la compravendita l'acquisto di un bene mobile.

L'attore ha chiesto accertarsi in via principale la nullità della donazione di euro 400.000 da lui effettuata a favore della convenuta.

Deve osservarsi che l'autore della donazione è legittimato a farne valere la nullità poiché il principio secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, è propria della materia processuale ma è estranea alla materia sostanziale, nella quale l'azione è concessa anche a chi abbia partecipato alla stipulazione del contratto nullo, purché vi abbia interesse.

La donazione è consistita nella effettuazione da parte del Sig. [redacted] a favore della sig.ra [redacted] di due bonifici bancari di euro 200.000, il primo in data 23 giugno 2010, il secondo in data 30 giugno 2010, operati dal conto corrente dell'attore presso la [redacted] al conto corrente della convenuta presso la [redacted]

L'effettuazione del versamento risulta documentalmente (cfr. documenti 4 e 5 allegati all'atto di citazione) e non è stata negata nel corso dell'interrogatorio della parte convenuta (cfr. verbale di interrogatorio formale della convenuta del 7 dicembre 2017).

Firmato Da: VIGORITO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56bcda5e778c4257e6463703375467b7

La parte convenuta ha dedotto, però, che il versamento non era stato effettuato a titolo di donazione come affermato dalla parte attrice ma a titolo di pagamento per il trasferimento all'attore di un antico crocifisso in oro.

Di tale circostanza non è stata, tuttavia, data alcuna prova.

Nella comparsa di costituzione la parte convenuta ha allegato solo una foto dell'oggetto ed una perizia giurata e per dare la prova della compravendita ha chiesto l'ammissione di prova per testi rigettata dal giudice istruttore.

Rispetto a tale richiesta deve confermarsi il provvedimento adottato dal giudice istruttore in quanto il disposto dell'art. 2721 c.c. è derogabile solo ove si accertino i motivi per i quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Nel caso in esame è certamente vero che la qualità dei soggetti del rapporto contrattuale, tra loro legati da vincolo affettivo, renderebbe plausibile la ragione dell'assenza di una prova documentale del contratto riguardante la dazione di una somma di denaro pur molto rilevante e ciò potrebbe rendere legittima l'ammissione della prova testimoniale; tuttavia, nel caso in esame, la prova testimoniale sarebbe finalizzata a dimostrare la falsità di quanto riportato nella causale del bonifico effettuato dall'attore (che ha qualificato come "regalie" i versamenti della somma complessiva di euro 400.000,00) e la veridicità della circostanza (stipula del contratto di compravendita dell'antico crocifisso in oro) affermata dalla parte convenuta che non solo non ha alcun supporto documentale nemmeno indiziario ma è smentita dalla stessa missiva (cfr. allegato 7 all'atto di citazione) inviata dal legale della signora [redacted] diverso dall'attuale difensore, al legale dell'attore che aveva intimato la restituzione della somma.

In tale missiva non si fa alcun riferimento ad un contratto di compravendita ma si riconosce solo l'effettuazione di donazioni reciproche di somme di denaro e si riconosce che il versamento effettuato dal [redacted] ha natura di donazione: *"Per il vero all'inizio della relazione la Signora* [redacted] *che aveva in precedenza venduto proprietà immobiliari in Romania (il cui ricavato fu versato in contanti dai parenti) ebbe a donare – prestare – concedere ingenti somme di denaro al dottor* [redacted] *nell'attesa che lo stesse vendesse il suo appartamento. Inoltre il suo assistito ricevette dalla Signora* [redacted] *una preziosissima opera d'arte da lui fortemente desiderata (la cui provenienza e dazione fu segnalata debitamente alla autorità Romena competente). Trattasi di una statua di 35 cm. Raffigurante Gesù sulla Croce, fusa con oltre 3 Kg. di oro che fu regalata alla Signora* [redacted] *dallo zio,* [redacted] *residente in Otecul Rosu (ove è registrata come opera d'arte). Solo l'opera in questione è di gran lunga superiore ai regali che il Dott.* [redacted] *donò alla* [redacted] *mediante somme di denaro".*

Firmato Da: VIGORITO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56bcda5e778c4257e6463703375467b7

In nessun passaggio della missiva si fa riferimento alla dedotta compravendita e le somme ricevute dalla convenuta vengono qualificate come "regali".

Occorre ricordare che in tema di donazione il fatto costitutivo da provare, da chi invoca la nullità del negozio, è la donazione stessa in tutti i suoi estremi, e cioè l'arricchimento e lo spirito di liberalità. A tale scopo, il comportamento delle parti successivo all'atto (art. 1362, secondo comma, c.c.) è influente ai fini dell'interpretazione del negozio.

Pertanto a fronte di un documento pur redatto dal solo attore, al momento dei versamenti, nel quale lo stesso ha indicato nella causale dei versamenti effettuati alla convenuta che si tratta di "regalie" non solo non vi è alcun documento, avente data certa e proveniente dalla parte convenuta, che conferma la ricostruzione dei fatti operata dalla stessa ma tale ricostruzione non corrisponde a quella formulata dallo stesso legale della convenuta nella citata missiva.

Essendovi, quindi, la prova del versamento e non essendo stata data la prova che il versamento sia stato effettuato a fronte della cessione del crocifisso deve qualificarsi il contratto intervenuto tra le parti come una donazione nulla per il disposto dell'art. 782 c.c.

Di conseguenza deve condannarsi [redacted] a restituire a [redacted] la somma complessiva di Euro 400.000,00 oltre interessi legali dal 31 luglio 2013, data della costituzione in mora (cfr. missiva allegata n. 6 all'atto di citazione).

Il sig. [redacted] ha poi chiesto la restituzione dei beni trasferiti in Romania, in previsione della costituzione in Romania di un nucleo familiare composto dallo stesso [redacted] e dalla convenuta, cosa che non si è poi verificata a causa della rottura del rapporto personale tra i due.

Nell'interrogatorio la convenuta non ha contestato la circostanza della consegna dei beni e del trasferimento in Romania ma ha dedotto che i beni le erano stati dati dal [redacted] perché "non sapeva dove metterli" (cfr. verbale del 7 dicembre 2017).

Deve, tuttavia, osservarsi che né in atto di citazione, né nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. è stata compiutamente definita la *causa petendi* della domanda non essendo possibile evincere dalla domanda se con la stessa si deduce un rapporto negoziale qualificabile come contratto di deposito ovvero un deposito di cortesia, nel quale non sussiste alcun rapporto contrattuale (cfr. Cass. 02/06/2000 *n.* 7363) o se la domanda di restituzione si fonda su altri principi.

Il diritto alla restituzione fatto valere in giudizio deve considerarsi eterodeterminato poiché il titolo ed i fatti acquisitivi sono indispensabili per la individuazione del diritto stesso. Di conseguenza la mancata precisazione della *causa petendi* fa sì che la domanda introduttiva non risulti idonea a prospettare gli elementi necessari all'esercizio del potere di indagine da parte del giudicante.

Firmato Da: VIGORITO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56bcda5e778c4257e6463703375467b7

La domanda relativa alla restituzione dei beni mobili deve, quindi, dichiararsi nulla, per indeterminatezza della *causa petendi*. Si tratta della ipotesi di nullità di cui all'articolo 164, comma 4, c.p.c., per essere indeterminata la narrazione dei fatti di cui all'articolo 163, numero 4), c.p.c.

Quanto alla domanda di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive formulata dalla parte attrice deve osservarsi che quelle a cui fa riferimento la norma in esame sono tutte le espressioni, riguardanti l'oggetto della causa, che possono ledere la dignità umana ed il decoroso svolgimento del processo.

La valutazione circa l'offensività dell'espressione deve tener conto anche dell'oggetto del processo, il quale, in alcuni casi, può giustificare la presenza, negli atti di parte, di un giudizio morale sulla condotta dell'avversario.

Nel caso in esame il riferimento al comportamento del sig. [redacted] appare estraneo all'oggetto del giudizio che riguarda una domanda di nullità della donazione per mancanza di forma e una domanda di restituzione di beni mobili in quanto si fa riferimento ai comportamenti tenuti dall'attore che avrebbero legittimato la fine del rapporto personale e sentimentale tra le parti ma che non incidono né sulle ragioni del trasferimento delle somme di denaro né sulle ragioni del trasferimento dei beni mobili.

Pertanto deve accogliersi la domanda ed ordinarsi la cancellazione delle parole *"in preda ai fumi dell'alcool"* dalla comparsa di costituzione della parte convenuta a pagina 8, riga 1, *"beveva tanto, la aggrediva verbalmente e fisicamente,"* dalla seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 della parte convenuta, pagina 4, riga 8, *"forza di botte…la costringeva a non volerlo più frequentare"*, dalla seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 di parte convenuta, pagina 4, riga 11, *"mostrava sul suo viso e corpo i segni dei colpi con cui l'attore aggrediva la convenuta"* dalla seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 di parte convenuta, pagina 5, riga 2.

Poiché tali espressioni non riguardano l'oggetto della causa deve accogliersi, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice che si liquida in via equitativa in euro 3.000.

Analogamente deve disporsi la cancellazione della frase *"alla luce del comportamento non super partes del precedente Giudice"* contenuta nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2020 poiché le stesse prospettano arbitrariamente un comportamento parziale del precedente giudice istruttore.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3603 R.G. dell'anno 2013 così provvede:

Firmato Da: VIGORITO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56bcda5e778c4257e6463703375467b7

a) dichiara la nullità della donazione della somma complessiva di euro 400.000 effettuata da [redacted] a [redacted] e condanna la [redacted] a restituire a [redacted] la somma complessiva di Euro 400.000,00 oltre interessi legali dal 31 luglio 2013;

b) dichiara la nullità della domanda di restituzione dei beni mobili;

c) ordina ai sensi dell'art.89 c.p.c. la cancellazione dagli atti del giudizio delle seguenti frasi: *"in preda ai fumi dell'alcool"* dalla comparsa di costituzione della parte convenuta a pagina 8, riga 1, *"beveva tanto, la aggrediva verbalmente e fisicamente,"* dalla seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 della parte convenuta, pagina 4, riga 8, *"forza di botte…la costringeva a non volerlo più frequentare"*, dalla seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 di parte convenuta, pagina 4, riga 11, *"mostrava sul suo viso e corpo i segni dei colpi con cui l'attore aggrediva la convenuta"* dalla seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 di parte convenuta, pagina 5, riga 2; *"alla luce del comportamento non super partes del precedente Giudice"* dalle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2020;

d) condanna ai sensi dell'art. 89 c.p.c. [redacted] a pagare a [redacted] a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 5.000,00;

e) condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali sostenute da [redacted] che si liquidano in euro 21.387,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) oltre euro 1.316,00 per spese vive.

Civitavecchia 4 maggio 2021.

Il giudice
Francesco Vigorito

Firmato Da: VIGORITO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56bcda5e778c4257e6463703375467b7